



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 24/05/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FORNTE ORIGINALE	ART. FORNTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, estorco alla pubblica amministrazione avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favore iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24	04/07/2001	c.p.	316 bis	100	500	3	24
(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità europea) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 645-bis, chiunque mediante l'ufficio o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o alterati o con false notizie, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.	24	04/07/2001	c.p.	316 ter	100	500	3	24
(Frode nelle pubbliche forniture) Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro € 1.032.000. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	24	3/007/2020	c.p.	356	100	500	3	24
(Truffa) Chiunque, con artificio o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5100 a € 1.032.000. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309.000 a € 1.545.000 se il fatto è commesso a danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'errore o convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;	24	04/07/2001	c.p.	640 c. 2	100	500	3	24
(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto è di affarzione; 640-bis Chiunque, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, commette frode in occasione di erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24	04/07/2001	c.p.	640 bis	100	500	3	24
(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenza, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5100 a € 1.032.000. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309.000 a € 1.545.000 se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600.000 a € 3.000.000 se il fatto è commesso con fatto di cui all'articolo 24-bis) e se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).	24	04/07/2001	c.p.	640 ter	100	500	3	24
(Frode informatica e sanzioni) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenza, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5100 a € 1.032.000. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309.000 a € 1.545.000 se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600.000 a € 3.000.000 se il fatto è commesso con fatto di cui all'articolo 24-bis) e se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).	Legge 22 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla	04/07/2001	c.p.	640 ter	100	500	3	24
(Documenti informatici) Se durante della fattispecie del presente capo riguarda un documento informatico prodotto avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10 gennaio 2016, n. 17 - articolo 46(1/16))	05/04/2008	c.p.	491 bis	100	400	3	24
(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico proprio da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni; 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se del fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi contenuti nel sistema; 4) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	615 ter	100	500	3	24
(Detrazione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente, mediante la propria offesa, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico proprio da misure di sicurezza o comunque fornisce informazioni o istruzioni idonee al prodotto scoppio, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al numero 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	615 quater	100	300	3	24
(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di farne l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	615 quinquies	100	300	3	24
(Intercezione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercetta tra gli sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque, in modo, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, o tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al primo comma e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato, o da altro ente pubblico o da un'istituzione o associazione pubblica o da un pubblico ufficio; 2) in un caso pubblico.	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	617 quater	100	500	3	24
(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercetta tra gli sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	617 quinquies	100	500	3	24
(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firme elettroniche) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firme elettroniche, i quali, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1032 euro.	24bis (Delitti informatici e trattamento lecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	640 quinquies	100	400	3	24



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 24/05/2022)

Table with columns: DESCRIZIONE REATO, RIF. ARTT. 231, DATA DI INTROD., FONTE ORIGINALE, ART. FONTE ORIGINALE, SANZ. AMM. MIN (quote), SANZ. AMM. MAX (quote), SANZ. INT. MIN (mesi), SANZ. INT. MAX (mesi). Rows include offenses like 'Concessione', 'Corruzione per l'esercizio della funzione', 'Inadempimento ai doveri di ufficio', 'Abuso d'ufficio', etc.



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 24/05/2022)

DESCRIZIONE REATO	REF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 300.00 a € 1.000.00.	250a (Falsità in moneta, in cartone o in pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	460	100	500 12 24
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.00. <i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotto di un terzo.</i>	250a (Falsità in moneta, in cartone o in pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	464 c. 2	100	200
(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.00. <i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotto di un terzo.</i>	250a (Falsità in moneta, in cartone o in pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	464 c. 1	100	300
(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere l'esistenza del tipo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000.	250a (Falsità in moneta, in cartone o in pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	473	100	500 3 12
(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. <i>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, Chiunque detiene</i>	250a (Falsità in moneta, in cartone o in pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	474	100	500 3 12
(Falsificazione di monete, spendite e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516.00 a € 3.098.00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o all'estero; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, usa di concerto con chi l'ha eseguita	250a (Falsità in moneta, in cartone o in pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	453	300	800 12 24
(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103.00 a € 516.00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto diagrammi o altri componenti della	250a (Falsità in moneta, in cartone o in pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento)	27/09/2001	c.p.	461	100	500 12 24
(Turba libertà dell'industria e del commercio) Chiunque commette violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 100 a euro 1.000.	250bis (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	513	100	500
(Attività concorrenziali con minaccia o violenza) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, commette atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	250bis (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	513bis	100	800 3 24
(Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. <i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali</i>	250bis (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	514	100	800 3 24
(Frode nell'esercizio del commercio) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente, per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.000. <i>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</i>	250bis (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	515	100	500
(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.000.	250bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	516	100	500
(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, altri a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	250bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	517	100	500
(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurando titoli di proprietà industriale) - Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere l'esistenza del tipo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o beni realizzati usurando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone</i>	250bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	517ter	100	500
(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone</i>	250bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio)	01/08/2009	c.p.	517quater	100	500
(Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) - Chiunque commette o adula acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano offerte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni (c.p., 28, 29, 30). La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al consumo. La pena è aumentata (c.p., 34) se: (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) - Chiunque, senza essere concorso nei reati previsti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, bevande o cose che sono state alterate, contraffatte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica. (Commercio di sostanze alimentari nocive) - Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni (c.p., 28, 29, 30). La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al consumo.	140/10/13 n° 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli d'oliva 140/10/13 n° 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli d'oliva 140/10/13 n° 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli d'oliva	01/02/2013	c.p.	440		La Legge 140/2013 n° 9 non dispone sanzioni
	140/10/13 n° 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli d'oliva	01/02/2013	c.p.	442		La Legge 140/2013 n° 9 non dispone sanzioni
	140/10/13 n° 9 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli d'oliva	01/02/2013	c.p.	444		La Legge 140/2013 n° 9 non dispone sanzioni
(Fatti concernenti società delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali destinate al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui omissione è imputabile dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/16, in vigore dal 14/06/2015.	16/04/2002	c.c.	2621	200	400
(Fatti concernenti società delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali destinate al pubblico previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui omissione è imputabile dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/16, in vigore dal 14/06/2015.	16/04/2002	c.c.	2622	400	600
(Fatti concernenti società delle società quotate) Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione nei fatti di cui all'articolo 2621 con le linee enfatiche, tenute conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/16, in vigore dal 14/06/2015.	14/06/2015	c.c.	2621-bis	100	200
(Fatti concernenti società delle società quotate) Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal comma precedente dell'articolo 1 del regio	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/16, in vigore dal 14/06/2015.	14/06/2015	c.c.	2621-c	100	200
(Fatti concernenti società delle società quotate) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legittime attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro. <i>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno o la reclusione a vita e la multa da euro 100.000 a euro 1.000.000 se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusa tra il pubblico in</i>	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/16, in vigore dal 14/06/2015.	16/04/2002	c.c.	2625 c. 2	100	180



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 24/05/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
Indebita restituzione di conferimenti Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche anticipatamente, i conferimenti ai soci o il titolare dell'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2626	100	180		
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2627	100	130		
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'interesse del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2628	100	180		
Operazioni in pregiudizio dei creditori Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il riacquisto del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2629	150	330		
Formazione fittizia del capitale Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di az. o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione fittizia dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2632	100	180		
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei crediti sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il riacquisto del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2633	150	330		
Illecita influenza sull'assemblea Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2636	150	330		
Agiotaggio Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concorrentemente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o i quali non si siano presentati una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad indurre in modo significativo e suffraggiato che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2637	200	500		
Obbligo di deposito delle scritture contabili pubbliche di vigilanza Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o i titolari di obbligazioni nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, all'fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione.	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	16/04/2002	c.c.	2638 c.1-2	200	400		
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli parziali in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'unione europea o della F14 è punito in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3).	12/01/2006	c.c.	2629bis	200	500		
Corruzione tra privati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta, o ne accettano la promessa, per compiere o o promettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da	25ter (Reati societari) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3) [art. modificato dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 58]	28/11/2012	c.c.	2635	400	600		
Trigazione alla corruzione tra privati Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635,	25ter (Reati societari) Interggiunto dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 58, con decorrenza dal 14.04.2017)	15/03/2017	c.c.	2635-bis	200	400		
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Chiunque promette, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico a punto con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero.	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270bis	200	700	12	24
Assistenza agli associati Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce viti, copialità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione e talora delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270ter	200	700	12	24
Assistenza agli associati Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce viti, copialità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione e talora delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270ter	400	1000	12	24
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, unitamente o in un'organizzazione internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270 quater	400	1000	12	24
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo Fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-seies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270 quater1	400	1000	12	24
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altro tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, unitamente o in un'organizzazione internazionale, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270 quinquies	200	700	12	24
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo per 270-quinquies Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realsati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-seies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni e il denaro indicati al primo	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270 quinquies1	400	1000	12	24
Condotte con finalità di terrorismo Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono commesse allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ostenersi dal compiere un qualunque atto o spopolizzare o disgregare le strutture politiche fondamentali costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	270seies	200	700	12	24
Attentato per finalità terroristiche o di eversione Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi	24quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	28/01/2003	c.p.	280	200	700	12	24



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 24/05/2022)

Table with columns: DESCRIZIONE REATO, RIF. ARTT. 231, DATA DI INTROD., FONTE ORIGINALE, ART. FONTE ORIGINALE, SANZ. AMM. MIN (quote), SANZ. AMM. MAX (quote), SANZ. INT. MIN (mesi), SANZ. INT. MAX (mesi). Rows include offenses like 'Attentato per finalità terroristiche o di eversione', 'Falso di terrorismo con ordigni micidiali e esplosivi', 'Atti di terrorismo nucleare', 'Falsificazione di documenti', 'Violazione della privacy', etc.



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 24/05/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)		
(Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per il solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materiale esplosivo, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziarie si applica, in aggiunta al presente articolo, il presente comma. Il profitto o il prodotto di delitti, le (Associazione per delinquere finalizzata ai contrabbando di tabacchi lavorati esteri) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per il solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materiale esplosivo, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena prevista dall'articolo 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono detratte da un terzo alla metà nei confronti. (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per il solo con la reclusione non inferiore a ventisette anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dette affiliai di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal comma 1 e, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione. 5. In caso di morte di un associato, la reclusione è aumentata di un terzo alla metà. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materiale esplosivo, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 6. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95. 7. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416-bis codice penale. 7. La pena prevista dal comma 1 e 5 è solo detratte della metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in luogo di delitto è richiamato il reato previsto dall'articolo 162 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2008, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	416bis	400	1000	3	24
(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per il solo con la reclusione non inferiore a ventisette anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dette affiliai di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal comma 1 e, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione. 5. In caso di morte di un associato, la reclusione è aumentata di un terzo alla metà. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materiale esplosivo, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 6. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95. 7. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416-bis codice penale. 7. La pena prevista dal comma 1 e 5 è solo detratte della metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in luogo di delitto è richiamato il reato previsto dall'articolo 162 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2008, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DFR 43/73	291 quater	400	1000	3	24
(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per il solo con la reclusione non inferiore a ventisette anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dette affiliai di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal comma 1 e, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione. 5. In caso di morte di un associato, la reclusione è aumentata di un terzo alla metà. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materiale esplosivo, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 6. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 95. 7. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416-bis codice penale. 7. La pena prevista dal comma 1 e 5 è solo detratte della metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in luogo di delitto è richiamato il reato previsto dall'articolo 162 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2008, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DFR 30/90	74	400	1000	3	24
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale di taluno nello Stato, è punito con la reclusione o con il lavoro di pubblica utilità o con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3. I cas, di cui al comma 1 e 3, sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; e c) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi intermediari o attraverso documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3. Ter. Se fra i deli di cui al comma 3 sono compiuti il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero l'ingresso l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite, al fine di favorire lo sfruttamento, la pena dell'articolo 1 è aumentata di un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, è punito con la reclusione o con il lavoro di pubblica utilità o con la multa di € 15.000,00 euro per ogni persona il fatto che consiste nel favorire, al fine di trarre un ingiusto profitto, della condizione di illegalità dello straniero o nell'abbando delle attività punite a norma del presente articolo, favorendo la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2008, n. 146, art. 10)	12/04/2006	D.Lgs. 286/1998 "Traffico di migranti"	art.12 comma 3, 3bis, 2ter e 5	200	1000	3	24
(Inadempimento a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2008, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	377bis	100	500		
(Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarre alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16.000. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2008, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	378	100	500		
(Abuso di informazioni privilegiate) 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, della partecipazione al capitale dell'ente, ovvero dell'esercizio di attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquisita, venuta o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sottogruppo di mercato effettuati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di alcune delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività dell'ente, o come misura di cui al medesimo comma 1. 3. Il delitto può essere commesso anche se il profitto o il prodotto o il profitto o il prodotto o il profitto conseguito dal reato, per la rilevante offensività del fatto, per la qualità personale del colpevole o per l'esito del prodotto o del profitto conseguito dal reato, esse appaiono inadeguate anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 185, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari (i cui prezzi o valore dipende dal prezzo del del valore di uno strumento finanziario di cui al numero 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto sul tale prezzo o valore, o relativo alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come il mercato regolamentato di quote di emissione, la sanzione pecuniaria è quella. (Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o prone ad essere operazioni simulate e altri artifici circulatorio intente a procurare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità ai prezzi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014. Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione Illecito amministrativo Descrizione reato (Manipolazione del mercato) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286, e successive modificazioni; 2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la	25sexes (Reati di abuso di informazioni privilegiate) (Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 42, art. 9)	12/05/2008	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 1 della L.62/05)	184	400	1000		
(Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o prone ad essere operazioni simulate e altri artifici circulatorio intente a procurare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità ai prezzi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014. Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione Illecito amministrativo Descrizione reato (Manipolazione del mercato) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286, e successive modificazioni; 2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la	25sexes (Reati di abuso di informazioni privilegiate) (Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 42, art. 9)	12/05/2008	T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 1 della L.62/05)	185	400	1000		
(Manipolazione del mercato) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 286, e successive modificazioni; 2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la	25sexes (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) (Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 1 e modificato dal Dlg 81/08)	25/08/2007	c.p.	589	1000	1000	3	12

Entro il limite di 150.000,00 € Art. 803-bis. Intermedazione illecita e sfruttamento del lavoro (1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolge un'attività organizzata di intermediazione, reclutando mandopara o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Al fine del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistemazione e l'abitazione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai criteri e dalle norme nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'assiduità obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di svolgimento, o a situazioni alleggerite particolarmente degradanti. Costituiscono aggravanti specifiche e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Articolo 983 codice penale (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quarantacinque giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che rende fatto irreversibile, ovvero la perdita di un arto o di un organo o della capacità di provare, ovvero una permanente e grave deformazione della favella; 4) la deformazione, ovvero lo strappo permanente del viso.

Se in seguito alla commissione del fatto ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto Si applica per le seguenti tipologie di aziende (modificato dalla Legge 12307 e modificato dal Dlg 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'ergastolo da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) in aziende di cui al paragrafo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, immissione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compressione di gas e impresse e la cui entità presuntiva di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 24/05/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALI	ART. FONTE ORIGINALI	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	
<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da sei a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare ai tre anni.</p> <p>(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se il fatto di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se il fatto di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare di anni cinque.</p>		25/08/2007	c.p.	589	250	500	3	12	Si applica, fatti salvi i casi di cui sopra
<p>(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulte denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare o cose provenienti da un delitto o da un reato o dalla multa da € 516,00 a € 10.320,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 629, primo comma, n. 1 bis).</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni o della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenacità.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando il denaro o il delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>		29/12/2007	c.p.	648	200	800	3	24	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12012006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
<p>(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da occultare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>		29/12/2007	c.p.	648bis	200	800	3	24	
<p>(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>		29/12/2007	c.p.	648ter	400	1000	3	24	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12012006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
<p>(Autofurto/raggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da occultare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punibile con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenza ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p> <p>(Inadempimento di pagamento diversi dai contanti) Chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendo titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abbia il prelievo di denaro contante e affiliazione di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquista tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di concorso o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la pena è applicata in alternativa a quella prevista per il reato di cui al primo comma.</p>		01/10/2015	c.p.	648ter-1	200	800	3	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
<p>(Inadempimento di pagamento diversi dai contanti) Chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendo titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abbia il prelievo di denaro contante e affiliazione di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquista tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di concorso o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la pena è applicata in alternativa a quella prevista per il reato di cui al primo comma.</p>		08/11/2021	cp	493-ter	300	800	12	60	
<p>(Violazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valore virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p>		08/11/2021	cp	640-ter			6	36	
<p>(Violazione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentire ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono costruiti e progettati per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle</p>		08/11/2021	cp	493-quater			3	24	



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 24/05/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	
<p>ARTICOLO 171 F. 632141 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter e punito con la multa da € 51.00 a € 2.000,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari protetti all'estero contrariamente alle leggi italiane;</p> <p>a bis) mette a disposizione del pubblico, immettereola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali insieme nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge:</p> <p>di riprodurre un numero di esemplari o eseguire o rappresentare un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;</p> <p>f) in violazione dell'articolo 73 ristampa su filo o per radio o regista in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o i ritrasmissioni radiofoniche o televisive o i dischi fonografici o altri apparecchi nobelmente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena e della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p> <p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 4.164,00.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. Chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo, immettereola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale.</p> <p>Articolo 171 bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)</p> <p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), è sottogto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a realizzare la riproduzione o la trasmissione di programmi per elaboratore e la multa è € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), è sottogto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro o abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composte o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, protetti in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, la ascolta in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) si detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, protetta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente programmi per elaboratore o opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'adozione di contrassegni per parte della Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptico ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptico senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblica per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano il prevalente finalità di tipo commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che risultano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o classificazione.</p> <p>ART. 171 SEPTIES 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: ai ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato comunicato alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione (dall' necessaria alla univoca identificazione dei supporti medesimi, b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiara falsamente l'averlo assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>									
		01/08/2009	Legge n. 633/1941	171	100	500	3	12	La sanzione è stata così raddoppiata dal 1201/02006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
		01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 bis	100	500	3	12	La sanzione è stata così raddoppiata dal 1201/02006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
		01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 ter	100	500	3	12	La sanzione è stata così raddoppiata dal 1201/02006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
		01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 septies	100	500	3	12	Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
		01/08/2009	Legge n. 633/1941	171 octies	100	500	3	12	La sanzione è stata così raddoppiata dal 1201/02006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
		15/08/2009	c.p.	377 bis	100	500			Zinoviev (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
		16/08/2011	c.p.	727 bis	100	250			Zinoviev (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta" è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguarda una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
		16/08/2011	c.p.	730 bis	150	250			Zinoviev (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 24/05/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
(Scarichi sul suolo) 1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilita' tecnica o l'eccessiva onerosita', a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recaptare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati al fine delle regole di sensi dell'articolo 101, comma 2. Sono affermazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	103	200	300	3	6
(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo; 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione in miniere o cave o delle acque pomate nel corso di operativi lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico; 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	104	200	300	3	6
(Scarichi in reti fognarie) 1. Ferme restando l'irrevocabilita' dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto o, limitatamente ai parametri di cui alla voce 2 della Tabella 3 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recaptano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'autorità d'impianto competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico riceettore nonché il rispetto delle discipline degli scarichi di acque reflue urbane definite ai sensi dell'articolo 101, comma 1 e 2.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	107				
(Scarichi di sostanze pericolose) ...[comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	108				
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) Comma 1. Qualunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere degli scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millequattrocento euro a diecimila euro. Comma 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è differenziata da tre mesi a tre anni.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.2	200	300	3	6
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità di prescrizioni) Comma 3. Qualunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.3	150	250		
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2 Comma 5 (Primo periodo) Qualunque, in violazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte II del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3/A del presente decreto, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni o con l'ammenda da millequattrocento euro a diecimila euro. Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma. (omissis)	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	150	250		
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2 Comma 1 (Secondo periodo) Se sono superati i valori limite fissati per i gruppi di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è differenziata da tre mesi a tre anni.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.5	200	300	3	6
(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11 - Qualunque non osservi i disegni di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.11	200	300	3	6
(Scarico di navi o aeromobili di sostanze vietate) Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di versamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e nell'atto dell'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere non rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	137, c.13	150	250		
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose; 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentano la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risultino accresciuti;	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	187	150	250		
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Lettera a) - Qualunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione e comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemillesettocento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	100	250		
(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Lettera b) - Qualunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione e comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemillesettocento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.1	150	250		
(Disciplina non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Primo periodo) Qualunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemillesettocento euro a ventiseimila euro. Se sono superati i valori limite fissati per i gruppi di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è differenziata da tre mesi a tre anni.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	150	250		
(Disciplina non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Secondo periodo) Qualunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemillesettocento euro a ventiseimila euro. Se sono superati i valori limite fissati per i gruppi di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è differenziata da tre mesi a tre anni.	25undecies (Reati ambientali)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.3	200	300	3	6



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 24/05/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	Fonte ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
(Miscelazione di rifiuti) Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.5	150	250		
(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso i luoghi di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duecentocento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocento euro a ventiseimila euro a quantiomatichecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	256, c.6	100	250		
(Bonifica dei siti) Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio e punto con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duecentocento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, è trasgressore e punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.1	100	250		
(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemaduecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	257, c.2	150	250		
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilaseicento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	258, c.4	150	250		
(Traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 11 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) 3), o il d), del regolamento stesso e punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro o con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	259, c.1	150	250		
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con (o) operazioni e attraverso l'adempimento di mezzi e attività contrarie organizzate, come: riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da sei a sei anni.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	c.p.	452 quaterdecies	300	500	3	6
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	c.p.	452 quaterdecies	400	800	3	6
(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 152/06	279, c.5	100	250		
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire aundici milioni a lire centocinquanta milioni, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo: a) importa, esporta o reimporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione, del 28 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i prodotti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificati rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa trasportare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	L. 150/92	1, c.1	100	250		Se ferite o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'inferiorazione definitiva dall'esercizio dell'attività.
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	L. 150/92	1, c.2	150	250		Se ferite o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'inferiorazione definitiva dall'esercizio dell'attività.
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni; a) importa, esporta o reimporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	L. 150/92	2, commi 1 e 2	100	250		
(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157) è punito a chiunque detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatiche ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	L. 150/92	6, c.4	100	250		



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 24/05/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)			
(Discipline dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) (Comma 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafi 1, lettere a), c), d), e) ed f), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di classificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze false o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	L. 150/92	36e, c. 1	100	500	In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.		
(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nel caso più grave, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	L. 548/93	3, c. 7	150	250	In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.		
(Equipaggio colposo provocato da navi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da decemquingenta a ducentocinquanta quote (comma 1) e da decemquingenta a trecento quote (comma 2).	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 202/07	8, c. 1 e 2	150	300	3	6	
(Equipaggio colposo provocato da navi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Sanzione pecuniaria fino a decemquingenta quote (comma 1) e da decemquingenta a ducentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c. 1	100	250	3	6	Sanzione pecuniaria fino a decemquingenta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
(Equipaggio colposo provocato da navi) 2/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Sanzione pecuniaria fino a decemquingenta quote (comma 1) e da centocinquanta a ducentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	25undecies (Reati ambientali) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)	16/08/2011	Dlgs 202/07	9, c. 2	150	250	3	6	In realtà nel testo del Dgs 121/11 c'è un errore, perché il comma di riferimento dell'art. 3 della Legge 548/93 è il 7 e non il 6
(Disastro Ambientale) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o etnologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	25undecies, comma 1, lett. b) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tf. VI - bis)	452 quater	400	800	3	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
(Delitti colposi contro l'ambiente) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	25undecies, comma 1, lett. a) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tf. VI - bis)	452 quinquies	200	500			
(Circostanze aggravanti) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se l'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	25undecies, comma 1, lett. a) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tf. VI - bis)	452 octies	300	1000			
(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con l'ammenda da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente acquisite, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente il materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	25undecies, comma 1, lett. a) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	c.p. (Tf. VI - bis)	452 sexies	250	600			
(Impiego di lavoratori irregolari) Art. 22 comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	25undecies (Impiego di cittadini irregolari) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012)	09/08/2012	Dlgs 29 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	22, c. 12bis	100	200			La sanzione è stata così raddoppiata dal 1201/2006 della L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alle commissioni dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo



CATALOGO DEI REATI/ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01, CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI (rev. 02 del 24/05/2022)

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALI	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)
<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Art. 12</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed o del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p>		17/10/2017	250duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, comma 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161, in vigore dal 18/11/2017)	Dlgs. 25 luglio 1998, n. 285, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero legge 13 ottobre 1975, n. 654	400	1000	12	